

La gestione dei crediti ai tempi del Covid



Alfredo Fossati

Tra le difficoltà che le imprese si trovano a gestire in questi tempi di pandemia vi sono quelle legate alla gestione dei crediti commerciali, in quanto le carenze di liquidità che molte imprese hanno subito a seguito della chiusura/riduzione delle attività ed ai tempi spesso lunghi con cui ricevono il sostegno dello Stato causano in capo ai loro creditori notevoli stress in tema di gestione e valutazione dei crediti (si pensi ad esempio ai proprietari di immobili che hanno dovuto concedere moratorie e/o dilazioni sui tempi di pagamento dei canoni di locazione). E' plausibile che una valutazione rigorosa dei crediti possa portare a significative svalutazioni degli stessi nel bilancio 2020, con effetti depressivi su risultati e patrimonio netto delle imprese, peraltro mitigabili dalle opportunità concesse dal legislatore di rivalutare i beni d'impresa con un regime fiscale di particolare favore e di sospendere gli ammortamenti civilistici (ma non quelli fiscali) nel bilancio 2020.

In questo panorama il legislatore non ha introdotto regole specifiche in merito alla rilevanza fiscale di (s)valutazioni dei crediti e/o di perdite su crediti. Tuttavia, l'art. 55 del DL Cura Italia ha disposto un'edizione riveduta e corretta della normativa sulla trasformazione delle imposte anticipate (DTA) in crediti d'imposta di cui soprattutto le banche avevano beneficiato negli anni scorsi. La nuova

agevolazione è disponibile invece per tutte le imprese (escluse quelle in stato o rischio di dissesto) ed è legata alla cessione dei crediti verso debitori inadempienti (così definiti alla sola condizione di avere un ritardo di pagamento di oltre 90 giorni) e all'esistenza di perdite fiscali pregresse e/o di eccedenza ACE (a prescindere che tali elementi abbiano dato luogo all'iscrizione in bilancio di DTA). Tale cessione determina l'emersione di un credito d'imposta per un importo massimo del 20% del valore nominale dei crediti ceduti e comunque fino a concorrenza del beneficio fiscale potenziale derivante dalle perdite pregresse e/o eccedenza ACE disponibili; in tal senso la funzione della norma è quella di anticipare e rendere liquido il beneficio fiscale (futuro) delle perdite pregresse e dell'eccedenza ACE. La fruizione del beneficio non è soggetta a particolari limitazioni (se non il divieto di cessioni infragruppo degli stessi e il pagamento di un "canone di garanzia" al fine di escludere l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato) ed il credito d'imposta così determinato è immediatamente utilizzabile, a decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, in compensazione con altre imposte (senza limite di importo) ovvero può essere ceduto al gruppo e/o a terzi ovvero richiesto a rimborso.

Poiché l'art. 55 del Cura Italia prevede che tale regime sia applicabile solo alle cessioni di crediti effettuate entro il 31 dicembre 2020, sarebbe quanto mai auspicabile un'estensione della durata della norma quanto meno all'esercizio 2021, anche perché molte imprese potrebbero realizzare delle perdite fiscali nel 2020 a seguito della crisi pandemica e quindi potrebbero trasformarle in credito d'imposta immediato, con effetti anche di "pulizia" del bilancio.

*A cura di Alfredo Fossati,
LED Taxand*